

STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE Made in MAARC

Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Scopi - Attività

Articolo 1 Denominazione e sede

E' costituita la libera Associazione "Made in MAARC", apartitica, apolitica, e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'associazione ha sede legale in Viale F.lli Rosselli n.12, 22100 Como.

Articolo 2 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo. Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Articolo 3 Scopi e Attività

a) L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- valorizzare in modo sistematico e permanente i movimenti comaschi dell'Astrattismo in campo artistico e del Razionalismo in campo architettonico, diffondendone globalmente la conoscenza; promuovendo e pubblicizzando le opere degli artisti e degli architetti che a quei movimenti facevano capo;
- attirare l'attenzione e l'interesse di visitatori internazionali sulla città di Como, una delle capitali mondiali del Razionalismo e dell'Astrattismo;
- farsi promotrice di momenti di incontro e di aggregazione per tutti coloro che hanno interesse per i temi che riguardano l'architettura, l'urbanistica, il design e l'arte assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- fornire opportunità di lavoro per i giovani.

b) L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie iniziative, in particolare:

- lo sviluppo del progetto "M.A.A.R.C.", *Museo virtuale Astrattismo e Architettura Razionalista di Como*, attraverso la costruzione di un sito web dedicato ai protagonisti e alle opere degli astrattisti e razionalisti comaschi;
- la realizzazione di workshop internazionali di progettazione architettonica, design e di progettazione urbana su temi specifici del territorio, con la partecipazione di Università, Politecnici, centri studi ed esperti internazionali;
- l'organizzazione di attività culturali quali convegni, seminari di studio, conferenze, dibattiti, mostre, viaggi di studio, concerti ed eventi culturali di diverso genere;
- la pubblicazione di newsletters, di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi, dei cataloghi delle mostre e delle ricerche compiute, anche sotto forma di e-books.

c) L'Associazione potrà avvalersi di collaboratori dipendenti o autonomi per lo svolgimento di attività tecniche o amministrative

necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione stessa e per qualificare l'attività svolta.

Titolo II Ammissione, diritti e obblighi, recesso ed esclusione dei soci

Articolo 4 soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Ogni socio può:

- recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e senza oneri;
- ha diritto di partecipare all'attività dell'associazione;
- ha diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.
- I soci si dividono in:
- **fondatori**: sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i firmatari del presente atto;
- **ordinari**: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo, essi vengono ammessi all'Associazione su istanza di ammissione presentata al Consiglio Direttivo, previa accettazione;
- **tesserati**: sono tutti coloro che aderiscono all'associazione tramite il pagamento della tessera annuale; partecipano alla vita dell'associazione, ma hanno diritto di voto solo per nomina o modifica degli organi amministrativi dell'associazione, nonché per approvazione delle modificazioni dello statuto;
- **onorari**: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione o che sono in grado di portare onore e visibilità all'Associazione. Sono esonerati dal versamento di quote annuali e non hanno diritto di voto.

Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5 Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente indirizzata al Consiglio Direttivo che ha facoltà di rifiuto.

Articolo 6 Obblighi e diritti dei soci

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7 Recesso ed esclusione dei soci dall'Associazione

In caso di grave violazione dello Statuto ovvero delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, di compimento di atti contrari agli

scopi dell'Associazione ovvero lesivi della dignità morale dell'Associazione medesima o dei singoli soci o di comportamento che rechi pregiudizio al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in merito di espulsione saranno comunicate al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero per posta elettronica all'indirizzo di registrazione del socio. Il socio potrà presentare le sue contro-deduzioni entro trenta giorni successivi al ricevimento della predetta comunicazione. In tale caso il Consiglio Direttivo, tenuto conto delle contro-deduzioni, dovrà confermare o meno, nei successivi trenta giorni, la propria decisione che sarà, in ogni caso, inappellabile.

Titolo III Organi e cariche dell'Associazione

Articolo 8 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea generale dei soci;
2. il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese preventivamente deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 9 L'Assemblea generale dei soci

L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci.

In prima convocazione l'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà dei soci più uno; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per le modifiche statutarie è necessario il voto personale non delegabile della maggioranza qualificata dei 3/4 dei soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i soci con lettera da inviarsi a mezzo servizio postale, ovvero a mezzo posta elettronica, ovvero attraverso pubblicazione sul sito web istituzionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione. Tale avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo in cui si terrà la riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Del relativo verbale delle delibere assembleari deve essere data pubblicità a tutti i soci con lettera da inviarsi a mezzo servizio postale o a mezzo posta elettronica.

L'Assemblea generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 10 Assemblea ordinaria dei soci

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) determina il numero dei componenti del Consigli Direttivo e li elegge;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno proposto e redatto dal

Consiglio Direttivo;

d) delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione su tutti gli altri argomenti all'ordine del giorno.

e) e deliberazioni saranno valide se approvate a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati. In caso di parità il voto del Presidente ha la prevalenza.

Articolo 11 Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione. In questi casi è necessario per deliberare che si raggiunga la maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci, espressa attraverso il voto personale e non delegabile.

Articolo 12 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione, ad esso spetta la responsabilità del funzionamento e del coordinamento delle attività dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da almeno 3 membri, viene eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice fra i propri componenti. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica 1 anno e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri in carica o comunque almeno una volta all'anno. La convocazione della riunione del Consiglio Direttivo avviene mediante lettera, telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Esso è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 1 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- elaborare l'eventuale Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;
- assumere eventuali collaboratori determinandone qualifica e retribuzione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le

singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;

- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci e nominare i soci onorari.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da trasmettere a mezzo servizio postale o a mezzo posta elettronica all'indirizzo di registrazione del socio. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante riunione o consultazione scritta fatta attraverso posta elettronica ovvero mediante audio e/o videoconferenza. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri presenti, non computandosi le astensioni.

Articolo 13 Presidente

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea, dura in carica un anno e può essere riconfermato. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Il Presidente convoca e presiede il Comitato direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari, può conferire a uno o più membri del Consiglio Direttivo in parte o in tutto i suoi poteri di rappresentanza e ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Titolo IV Quote associative - Patrimonio ed Esercizio

Articolo 14 Quote associative

I soci sono tenuti al versamento delle quote associative, deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa dovrà essere versata entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ovvero entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione per i nuovi associati.

Articolo 15 Patrimonio

L'Associazione trae le proprie risorse economiche da:

- quote e contributi dei soci;
- contributi da parte di enti locali, istituzioni pubbliche, istituti di credito e organismi internazionali nonché di altri soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- cessione di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, produttivo, svolte in

maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- eredità, donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' previsto l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo per attività istituzionali o direttamente connesse.

E' previsto l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico-finanziario secondo le disposizioni statutarie.

Articolo 16 Esercizio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il bilancio dell'esercizio dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In nessun caso si potrà procedere alla distribuzione sia diretta che indiretta degli eventuali avanzi di esercizio; questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'associazione. Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'associazione.

Titolo V Scioglimento dell'Associazione e disposizioni generali

Articolo 17 Delibera di scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea

straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Articolo 18 Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e a quant'altro dettato dal D. Lgs. N. 460/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, sottoscritto e approvato da ciascun aderente, nell'ordine:

1)Giovannella Bianchi

2)Stefano Cagliari

3)Ado Franchini

4)Ebe Gianotti

5)Alberto Novati

6)Ines Porrino

7)Giovanna Saladanna

Como, 28 maggio 2013